Numero 3 **Giugno 2006**

InVista

A cura di: Rubboli&Associati

Via Visconti di Modrone 6 – 20122 - Milano (Italia)
tel. (02) 7630341 r.a. fax (02) 763034399
www.studiorubboli.it

499, Park Avenue – New York, N. Y. 10022 (U.S.A.)
tel. (212) 328 6199 fax (212) 328 6101
email: sramil@tin.it

Regimi patrimoniali e successioni

InVista, anche alla luce delle possibili variazioni delle normative in relazione ai recenti cambiamenti politici, ha pensato di approfondire un argomento che è sempre di grande attualità e, non lo nascondiamo, fonte di molte preoccupazioni.

Maggiore consapevolezza, migliore pianificazione

La nostra esperienza ci ha insegnato che, spesso, nascono fraintendimenti e dolorose confusioni proprio per il pudore che le persone provano a parlare, sia con i loro professionisti di fiducia, sia con i propri congiunti, dei risvolti economici che scaturiscono dai loro rapporti affettivi e personali. Come nei numeri precedenti, abbiamo adottato la forma dialogica sperando così di poter dare una risposta alle domande più ricorrenti (riepilogate nel sommario a pagina 16) e aiutare i nostri lettori a chiarire i principali dubbi in merito.

Restiamo comunque a disposizione di chiunque desiderasse approfondire l'argomento.

1. Comunione o separazione dei beni: che cosa sono?

A seguito del matrimonio sorge la necessità di definire quale regime patrimoniale regolerà i rapporti tra coniugi. Il regime legale di comunione o quello di separazione dei beni sono le due forme possibili tra cui i coniugi possono scegliere.

Con la riforma del 1975 il nostro legislatore ha disposto, quale soluzione ordinaria ed "automatica" per i neo-coniugi, il regime patrimoniale di comunione dei beni, a meno che, al momento della celebrazione del matrimonio, essi non optino esplicitamente per il regime alternativo. Le famiglie formatesi prima del 1975, assoggettate automaticamente al regime patrimoniale allora in vigore, cioè a quello di separazione dei beni, sono passate al nuovo regime per tutti gli acquisti effettuati dal 20 settembre 1975 in poi, a meno che non abbiano provveduto, entro il 15 gennaio 1978, a compiere un atto formale in cui si dichiarava la propria volontà contraria.

2. Mi pare di capire che i due regimi presentino delle differenze sostanziali. Mi può spiegare in che cosa consistono esattamente?

Certo, vediamoli uno alla volta.

La comunione dei beni

Nel caso in cui i coniugi non pattuiscano espressamente un diverso regime si applica il regime della comunione dei beni. Il regime della comunione legale dei beni è disciplinato dagli artt. 177 e seguenti del c.c.; il principio che regola tale regime è quello della comunione degli acquisti. Ciò significa che ricadono in comunione tra i coniugi solo i beni acquistati in costanza di matrimonio, mentre rimangono esclusi i beni acquistati precedentemente alle nozze e i cosiddetti beni personali.

L'art. 179 c.c. elenca i beni personali, cioè tutti quei beni che non entrano a far parte della comunione legale:

- i beni di proprietà di ciascun coniuge prima delle nozze
- i beni acquistati per successione e donazione dopo le nozze
- i beni di uso strettamente personale
- i beni che servono all'esercizio della professione
- i beni ricevuti a titolo di risarcimento del danno
- i beni acquistati con il ricavato della cessione di altri beni personali. Se si tratta di beni immobili o beni mobili registrati perché non cadano in comunione è necessario che sia espressamente dichiarato nell'atto e all'atto partecipi anche l'altro coniuge.

La separazione dei beni

I coniugi possono optare per il regime di separazione dei beni, sia al momento della celebrazione del matrimonio sia in un momento successivo, mediante atto notarile trascritto a margine dell'atto di matrimonio.

Con l'adozione di tale regime si esclude la comunione degli acquisti e si stabilisce che ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo dei beni da lui acquistati.

3. La scelta tra i due regimi comporta delle differenze anche in caso di morte di uno dei due coniugi?

Sì. La scelta di un differente regime patrimoniale ha alcune semplici ripercussioni anche al momento dell'apertura della successione di uno dei coniugi.

- Se il regime scelto è quello della comunione legale, questa si scioglie al momento della morte di uno dei coniugi e ricadranno in successione il 50% dei beni in comunione tra i coniugi e il 100% dei beni personali del defunto.
- In caso di separazione dei beni, al contrario, non opera questa distinzione e l'intero patrimonio del de cuius cadrà in successione direttamente.

4. Mi può fare un esempio concreto?

Certo. Prendiamo il caso in cui una persona, intestataria solo di un immobile, muoia lasciando come eredi il coniuge ed un figlio.

Se l'immobile era stato acquistato durante il matrimonio ed il regime patrimoniale prescelto era la comunione dei beni, solo la metà dell'immobile concorrerà a formare l'eredità, poiché l'altra metà continuerà ad appartenere al coniuge ancora vivo. Si avrà così una situazione, dopo la successione, che vedrà il coniuge superstite proprietario per il 75% (50% originario + 50% della metà ereditata) ed il figlio proprietario per il 25% (50% della metà ereditata).

Viceversa, qualora i coniugi avessero optato per il regime di separazione dei beni, tutti i beni del defunto, al 100%, entrerebbero a far parte del patrimonio ereditario: in questo caso, la situazione dopo la successione, vedrebbe il coniuge superstite ed il figlio proprietari al 50% ciascuno.

5. Ma al coniuge non spettano anche altri diritti?

Sì. Ai sensi dell'art. 540 c. c. il coniuge superstite, in qualità di riservatario, è altresì titolare di due diritti reali di godimento attribuitigli dalla legge: il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il diritto di uso dei mobili che la arredano; affinché sorgano tali diritti è comunque necessario che la residenza familiare risulti di proprietà del defunto oppure di proprietà comune. La ragione sottesa alla norma appena enunciata è evidente: il legislatore ha inteso garantire al coniuge quella continuità di vita e di abitudini con il passato che la casa rappresenta. Tuttora la giurisprudenza non riconosce tali diritti in capo al convivente more uxorio, i cui interessi possono trovare tutela soltanto in presenza di un lascito testamentario non eccedente la quota disponibile da parte del de cuius e, talvolta, ricorrendo agli strumenti di tutela possessoria.

6. Che cosa succede, però, se c'è un testamento?

Posta in questi termini, la domanda potrebbe creare una certa confusione. Per rispondere nel modo più chiaro possibile, occorre fare un passo indietro e cominciare a spiegare cosa accade quando qualcuno ci lascia. A seguito della morte di una persona (*de cuius*) è necessario regolare la titolarità dei rapporti patrimoniali, già facenti capo alla stessa, mediante l'apertura di una successione. Il Codice civile distingue tra successione legittima e successione testamentaria. La successione testamentaria consente alla persona di decidere a chi dovranno essere assegnati i suoi beni dopo la morte, con il solo limite, previsto ex lege, di riservare una quota ai prossimi congiunti; la successione legittima opera, invece, in mancanza di testamento o qualora le disposizioni del de cuius non comprendano tutto il suo patrimonio. Con la successione legittima la legge chiama a succedere diverse categorie di congiunti, sino al sesto grado, secondo il criterio per cui la presenza della categoria più prossima esclude il grado successivo.

Con la successione ereditaria vengono indicati i soggetti che subentreranno in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius.

7. E quindi torniamo alla mia domanda sul testamento…

E' meglio continuare per gradi e spiegare prima quali sono le differenze tra le due forme di successione. Siamo in presenza di una successione legittima, qualora mancando del tutto il testamento, o quando il testamento non disponga per l'intero asse successorio, il patrimonio ereditario viene suddiviso, secondo le quote prescritte dalla legge, tra taluni soggetti, legati al de cuius da stretti legami di parentela, che il legislatore riconosce meritevoli di beneficio.

L'art. 565 del codice civile individua le categorie di soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento.

Al contrario, siamo in presenza di una successione testamentaria quando, la tipologia successoria che nasce viene ad essere determinata dall'esistenza di un testamento che può essere:

- olografo (ossia redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore),
- pubblico (consistente in una dichiarazione di ultima volontà del de cuius raccolta dal notaio alla presenza di due testimoni e dallo stesso custodita)
- segreto (cioè scritto dal de cuius o da un terzo per suo conto in assenza del notaio e da questi ricevuto mediante l'osservanza di precise formalità previste dal codice civile –art. 605).

Infine, nella successione, sia essa legittima o testamentaria, il chiamato all'eredità deve optare se accettare l'eredità stessa, se rinunciarvi o se accettarla con beneficio di inventario, entro un determinato lasso di tempo, che varia a seconda se il chiamato-erede sia o meno nel possesso dei beni ereditari.

8. Di legittima ho già sentito parlare…

E' probabile ma anche in questo caso è bene non fare confusione. Un conto è parlare di successione legittima, un altro riferirsi alla cosiddetta quota di legittima, ossia a quella parte dell'eredità che spetta comunque agli eredi legittimari (i parenti del *de cuius* individuati dalla legge), anche contro la volontà del *de cuius* stesso (nell'ordinamento successorio italiano è, infatti, vietato "diseredare" alcuni parenti e, nello specifico, i più prossimi).

9. Ma allora chi fa testamento che possibilità ha di destinare il suo patrimonio a chi vuole?

Il testatore ha la possibilità di destinare come desidera solo una parte di eredità, la **quota disponibile**. Egli può disporne come crede, lasciandola a chiunque, ivi compresi –chiaramente- gli eredi già beneficiari della quota di legittima (*legittimari*). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.

10. A quanto ammonta la quota disponibile?

Non è una quota fissa: dipende da quali e quanti altri eredi concorrono all'eredità (e, quindi, alla quota di legittima). La quota disponibile può variare dalla totalità del patrimonio, in mancanza di eredi necessari, sino ad 1/4 in caso di presenza del coniuge e di più figli.

11. Ma chi sono gli eredi? E questi soggetti cambiano a seconda del tipo di successione?

I familiari che ereditano in assenza di testamento (successione legittima) sono (art. 537):

- Coniuge
- Figli
- Fratelli (se mancano i figli)
- Ascendenti (se mancano i figli)
- Altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)

(Per la quota di ciascuno, nelle diverse ipotesi di concorso di più eredi, si veda la tabella riportata alla fine di InVista).

I familiari che beneficiano della quota di legittima in caso di successione legittima o testamentaria sono:

- Coniuge
- Figli
- Ascendenti (se mancano i figli)

(Per le quote a loro riservate nelle diverse ipotesi, si veda la tabella riportata alla fine di InVista).

12. Mi potrebbe fare degli esempi concreti?

Anche se la casistica è ampia, in funzione della presenza o meno di coniuge, figli e altri eredi, proviamo ad analizzare due casi, supponendo che il de cuius lasci un patrimonio simbolico di € 1.200.

1. Nel primo caso vediamo che cosa succede se i chiamati a succedere sono il coniuge ed un figlio.

   a) Se non esiste il testamento, si applicheranno le norme sulla successione legittima ed il coniuge ed il figlio avranno rispettivamente diritto al 50% del patrimonio del *de cuius* e, quindi, € 600 ciascuno.

   b) Al contrario, qualora esistesse il testamento, secondo quanto prescritto dalla legge, al coniuge ed al figlio spetteranno –anche in contrasto con la volontà del *de cuius*- 1/3 dei beni ciascuno (quota di legittima) e, quindi, € 400 ciascuno. In questo caso, infatti, il *de cuius* ha la possibilità di disporre solo del restante 1/3 del patrimonio e, cioè, € 400 che potrà destinare liberamente.

2. Nel secondo caso, analizziamo come cambiano le quote se gli eredi sono il coniuge e due o più figli.

   a) In caso di successione legittima, 1/3 del patrimonio spetta al coniuge, mentre i restanti 2/3 vengono divisi tra i figli in parti uguali -quindi, € 400 al coniuge e € 800 da dividersi tra i figli.
   b). In caso di successione testamentaria, invece, il coniuge ha diritto ad ¼ del patrimonio e i figli ad ½ da dividersi in parti uguali. Solo il restante ¼ può essere lasciato dal *de cuius* a chiunque e, cioè, € 300 andranno obbligatoriamente al coniuge, € 600 saranno divisi obbligatoriamente tra i figli e € 300 potranno essere destinati secondo le volontà del de cuius, anche al di fuori della famiglia.

13. Quali beni concorrono a determinare il patrimonio ereditario?

Il patrimonio ereditario, o asse ereditario (sostanzialmente il valore complessivo da dividere tra gli eredi per calcolare la quota di ciascuno) è dato dalla differenza fra il valore dei beni e dei diritti (attivo ereditario) e quello dei debiti e delle altre passività (passivo ereditario). E' importante sottolineare che con l'accettazione dell'eredità, gli eredi diventeranno responsabili delle passività contratte dal de cuius. Gli eredi dovranno così decidere se accettare, rifiutare l'eredità qualora le passività dovessero superare le attività, ovvero accettare con beneficio di inventario, limitando la loro responsabilità solo fino a concorrenza del totale del valore dei beni a loro pervenuti.

14. Torniamo al punto: adesso che ho capito come funzionano le regole della successione mi può spiegare meglio come queste si combinano con il regime patrimoniale scelto dai coniugi?

Questo è un punto che genera spesso confusione. In particolare, con riferimento al regime di separazione dei beni, le persone, mediamente, pensano che tale regime costituisca la via per poter disporre interamente del proprio patrimonio in sede testamentaria. Spesso, inoltre, credono che, avendo scelto il regime di separazione, i propri beni, al momento della morte, andranno in eredità solo ai figli.

Tutto questo è assolutamente sbagliato.

Come abbiamo visto, il regime patrimoniale della famiglia scelto dai coniugi, influenza solo la modalità di calcolo del patrimonio del de cuius, che cade in successione comunque nella sua totalità.

Quindi quale che sia il regime scelto, il patrimonio del de cuius dovrà essere distribuito tra gli eredi secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile in materia di successione legittima o testamentaria, ma sempre nel rispetto delle quote dei riservatari.

15. Come al solito preferirei che mi facesse un esempio…

Riprendiamo il caso 1. descritto in precedenza (la persona muore lasciando il coniuge ed un figlio). In assenza di testamento siamo in presenza di una successione legittima. La figura seguente riassume ciò che avviene a seconda che il de cuius avesse optato per il regime di separazione o comunione dei beni:

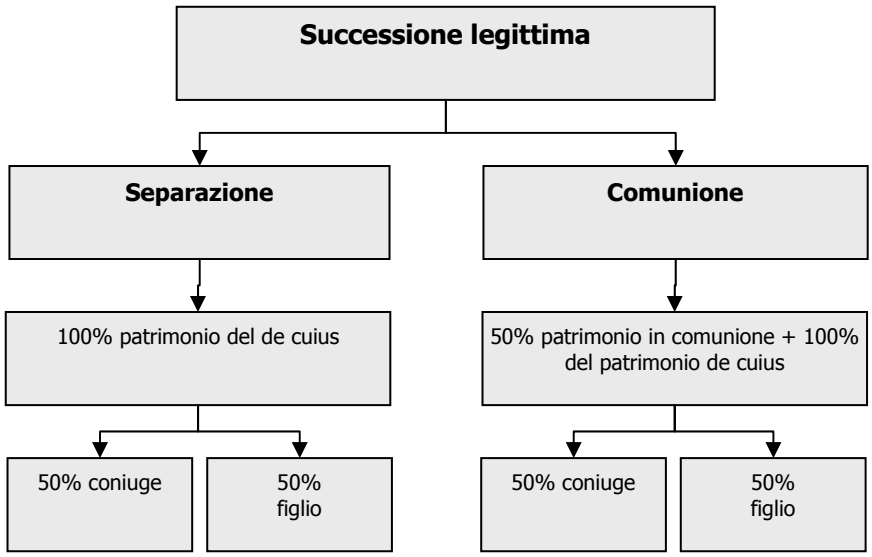

Al contrario, se siamo in presenza di un testamento, a seconda che il regime scelto sia la comunione o la separazione dei beni, avviene quanto esemplificato nella figura seguente:

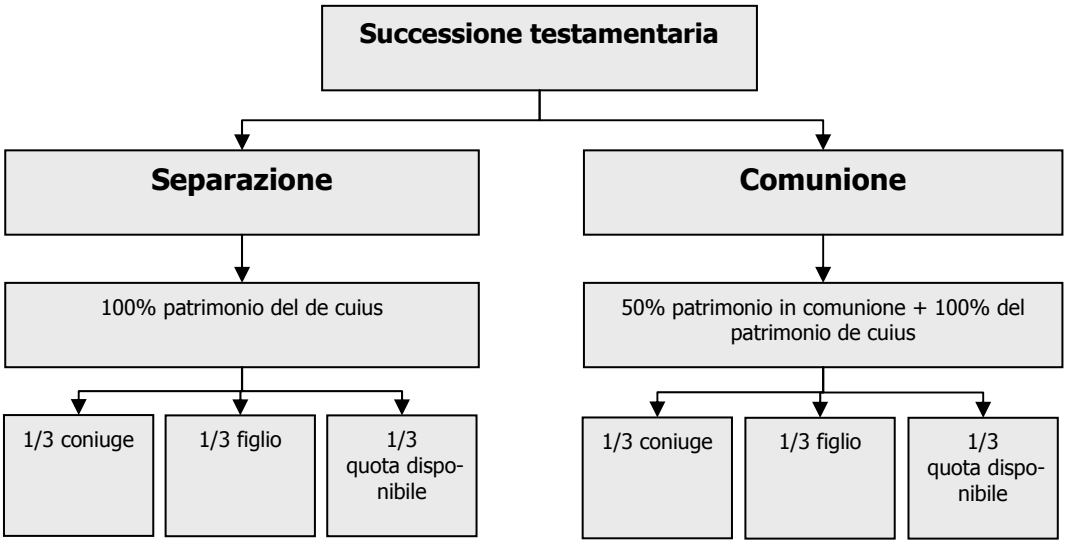

In questo caso, come già anticipato, il beneficiario della quota disponibile indicato dal de cuius potrebbe benissimo essere il coniuge o il figlio, aumentando così, di fatto, la quota di eredità a lui spettante.

16. Che cosa succede se i coniugi sono separati? E se sono divorziati?

Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato. Continuerà, quindi, a godere della stessa posizione che rivestiva in presenza del vincolo matrimoniale. Ciò sarà tuttavia possibile solo se non gli sia stata addebitata la separazione (art. 548, 1°co. c.c.). In questo caso, infatti, al coniuge a cui è stata addebitata la separazione spetterà un assegno vitalizio, solo se, all'atto della separazione, gli siano stati riconosciuti gli alimenti (art. 43 e segg.). Questi ultimi possono essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non vanno confusi, come spesso accade, con l'assegno di mantenimento.

Qualora i coniugi abbiano, invece, divorziato, in caso di morte dell'ex coniuge, il superstite, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà alcun diritto sull'eredità. Egli potrà solo riceverne una quota se è titolare dell'assegno alimentare o dell'assegno divorzile. Non potrà invece ricevere nulla se l'assegno divorzile è stato versato in un'unica soluzione.

17. Come ci si regola, invece, se prima del decesso sono state fatte delle donazioni?

La donazione è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione. In pratica, è un atto con cui si regala un bene oppure ci si obbliga, per esempio, alla prestazione di un vitalizio. Poiché, però, come abbiamo visto, il nostro sistema giuridico, riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto una rilevante quota dell'asse ereditario, può, così, accadere che, oltre al testamento, eventuali donazioni fatte in vita dal testatore, ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari).

In questo caso, pur restando sempre atti validi sia il testamento che le donazioni, l'erede legittimo, dimenticato o leso, potrà agire in giudizio con la cosiddetta "azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento" che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota a lui spettante. Per calcolare la quota di legittima spettante a ciascun erede necessario si deve operare una riunione fittizia dei beni, che consiste nella somma tra il relictum (la consistenza attiva del patrimonio all'apertura della successione) e il donatum (le donazioni effettuate in vita dal de cuius).

18. Che cosa succede se, quando viene opposta l'azione di riduzione, il donatario ha alienato il bene?

Secondo l'art. 563 del Codice Civile, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può rivolgersi direttamente ai successivi acquirenti, nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, chiedendo loro la restituzione degli immobili. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti si può anche richiedere la restituzione di beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in denaro.

19. Esistono dei termini per opporre l'azione di riduzione?

Con l'introduzione del comma IV dell'art. 563 c.c., il legislatore ha voluto inserire nel nostro ordinamento un mezzo di tutela per gli eredi necessari, nei confronti delle donazioni di beni immobili o dei beni mobili registrati effettuate dal de cuius in lesione delle quote di riserva.

L'art. 563 c.c. prevede che trascorsi vent'anni dalla data della donazione il legittimario, leso nella quota di riserva e che abbia vanamente escusso il patrimonio del donatario, non possa più iniziare una azione di riduzione contro gli aventi causa del donatario (successivi acquirenti o donatari dei beni).

Con la notifica dell'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (se debitamente rinnovato trascorsi vent'anni) e la sua trascrizione il legittimario leso potrà proporre l'azione di riduzione contro gli aventi causa del donatario anche trascorsi i vent'anni.

20. Dal punto di vista fiscale, come vengono trattate successioni e donazioni?

L'*imposta di successione* è quella tassa che colpisce il trasferimento di ricchezza che si verifica mortis causa, ossia a seguito del decesso di una persona. Tale imposta viene pagata dagli eredi che accettano l'eredità. In virtù di una serie di considerazioni, le forze politiche si sono, di recente, trovate d'accordo nel modificare una normativa che appariva del tutto ingiusta e onerosa per gli eredi e così, con legge 383/2001, l'imposta di successione è stata soppressa. In virtù della nuova normativa e specificamente per quanto riguarda le successioni aperte dal 25 ottobre 2001 (la successione si apre il giorno della morte), non è più dovuta alcuna imposta, indipendentemente dal valore dei beni e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari.

Tuttavia, per i beni immobili e i diritti reali immobiliari compresi nell'asse ereditario, sono ancora dovute le imposte ipotecaria e catastale. L'obbligazione in parola nasce dal fatto che, a seguito del trasferimento di immobili o di diritti reali immobiliari a favore degli eredi del defunto, si rendono necessarie - di regola - le formalità di trascrizione sui registri immobiliari e di voltura catastale, presupposti impositivi rispettivamente dell'imposta ipotecaria e catastale.

La stessa legge 383/2001, sempre con l'obiettivo di facilitare i passaggi della proprietà all'interno delle famiglie e semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, ha introdotto sostanziali modifiche anche al regime fiscale delle donazioni, sopprimendo come per le successioni, anche l'imposta dovuta su di esse (il nuovo regime si applica a tutti coloro che hanno effettuato ed effettuano donazioni a far data dal 25 ottobre 2001). L'imposta sulle donazioni è soppressa sia per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, sia per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti. Tuttavia, a differenza delle successioni, le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.

Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:

- coniuge;
- parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);
- altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini).

Se la donazione consiste in un immobile, valgono in proposito le medesime considerazioni svolte per le successioni e, pertanto, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).

Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore delle donazioni da lui ricevute dallo stesso donante eccede la franchigia di € 180.759,91, deve essere corrisposta, sul valore che supera la franchigia, l'imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta.

21. Torniamo un attimo a parlare del testamento. Al di là delle eventuali irregolarità qualora non dovesse rispettare la quota di legittima, un testamento è sempre valido?

Al pari degli altri negozi giuridici, anche il testamento può essere oggetto di un'azione di nullità o di annullabilità. I requisiti essenziali del testamento e i relativi vizi sono disciplinati dal libro II del codice civile, che applica criteri in parte differenti rispetto a quelli utilizzati per i contratti.

La nullità dell'intero testamento o di singole disposizioni di esso può essere accertata sia in presenza delle violazioni formali espressamente stabilite dalla legge, sia allorché manchi uno degli elementi sostanziali del negozio testamentario (ad esempio, qualora non risulti in alcun modo determinabile il beneficiario del lascito).

La sanzione dell'annullabilità, invece, colpisce il testamento o singole clausole di esso, ogniqualvolta il de cuius risulti incapace di testare, nonché quando venga accertato che la disposizione è stata determinata da un errore del testatore, da una violenza cui lo stesso sia stato sottoposto ovvero da un inganno perpetrato ai suoi danni.

In particolare, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene necessaria, ai fini della configurazione del dolo, non la mera influenza psicologica esercitata sul testatore, bensì l'utilizzo di veri e propri mezzi fraudolenti che, tenuto conto dell'età e dello stato di salute del de cuius, risultino idonei a trarlo in inganno, indirizzando la sua volontà in una direzione diversa rispetto a quella che egli avrebbe spontaneamente seguito (tra le altre, Cass. civ. 19 luglio 1999, n. 7689).

Così come può avvenire per ogni altro documento sottoscritto dal suo autore, inoltre, l'autenticità del testamento può essere contestata mediante l'instaurazione di un giudizio di disconoscimento.

22. E che cosa succede invece, ammesso che sia possibile, se uno degli eredi volesse rinunciare alla sua parte di eredità?

E' sempre possibile per uno o più eredi rinunciare alla propria quota di eredità. Perché sia valida, però, la rinuncia deve essere effettuata solo in un momento successivo all'apertura della successione (stante il divieto dei patti successori che abbiamo appena visto), e deve essere nella forma di atto solenne, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). La rinuncia è nulla se fatta sotto condizione o a termine, oppure solo per una parte dell'asse ereditario (art. 520 c.c.), ha efficacia retroattiva, è limitatamente revocabile (art. 525 c.c.) ed impugnabile solo se costituisca effetto di violenza o dolo (art. 526 c.c.). In caso di rinuncia si verifica il cosiddetto "accrescimento", ossia quel meccanismo giuridico in ragione del quale ove più eredi siano stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti od in parti uguali, e uno di essi non possa o non voglia accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè aumenta, inglobando quella del chiamato che non ha accettato. L'accrescimento non ha luogo, tuttavia, quando dal testamento risulti una diversa volontà del testatore (art. 674 c.c.).

23. Per diverse ragioni, tutela di minori o disabili, o anche semplice volontà del testatore, una persona potrebbe volere disporre dei suoi beni, vincolandone una parte. Si può fare, almeno in determinati casi?

Le uniche due forme di successione che conosce il nostro ordinamento giuridico sono, come detto, la successione testamentaria e la successione legittima. Ne consegue che **ogni altra modalità** di trasmissione dei beni mortis causa, fuori dallo schema della successione testamentaria, o legittima, deve considerarsi **invalida**. Non a caso l'art. 458 del Codice Civile, testualmente recita: "È **nulla ogni convenzione** con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi". Con l'unica eccezione del trasferimento dell'azienda di famiglia, di cui si parlerà in seguito, la norma disciplina i cosiddetti **patti successori**, che altro non sono che tutte quelle convenzioni di natura reale, od obbligatoria, con le quali, in vista della propria morte, o di quella di un'altra persona, si dispone dei propri o degli altrui beni. La ratio di tale divieto è duplice: da un lato si ha la riprovazione del legislatore verso ogni forma di speculazione sull'eredità di persona ancora vivente, in ottemperanza ad un'esigenza di tutela del testatore che potrebbe essere indotto a spogliarsi di un diritto futuro per ottenere un vantaggio immediato benchè inadeguato, mentre dall'altro si vuole preservare il principio dell'assoluta libertà testamentaria dell'autore, con il conseguente divieto di limitare la facoltà di revoca del testamento fino al momento della morte. Di qui la nullità di tutte quelle **clausole derogatorie**, con le quali in passato il testatore poteva rinunciare in modo assoluto alla facoltà di revocare il testamento.

Comunque, oltre a poter indicare nel testamento chi sarà l'erede della quota disponibile, una persona durante il corso della sua vita, può disporre in altri modi dei suoi averi e trovare delle soluzioni alternative per tutelare terze parti che non verrebbero del tutto o, comunque, in misura ritenuta insufficiente, garantite.

24. Mi potrebbe fare un esempio?

Certo. Un primo esempio in tal senso è rappresentato dalle assicurazioni sulla vita. L'**assicurazione sulla vita** è un contratto tra un soggetto contraente ed un'impresa di assicurazione. Il contraente versa uno o più premi e l'impresa di assicurazione si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi dell'evento assicurato legato alla vita umana (in questo caso, la morte). Poiché l'importo pagato dall'assicurazione al beneficiario non ha nulla a che vedere con l'asse ereditario, l'assicurazione sulla vita rappresenta indubbiamente una modalità per tutelare eventuali parti "deboli".

Un altro strumento, probabilmente meno diffuso ma che sta suscitando grande interesse, è rappresentato dal **Trust**.

Il Trust –che tradotto letteralmente significa "affidamento"- è un istituto giuridico nato in Inghilterra sin dal Medioevo per permettere di destinare parti specifiche di patrimonio ad alcune persone, oppure al soddisfacimento di uno scopo ben definito. In termini più precisi, il Trust è un rapporto giuridico attraverso il quale un soggetto "A" trasferisce ad un soggetto "B" la proprietà di uno o più beni o diritti, anche patrimoniali, con l'incarico di gestirli a vantaggio di altri soggetti o per il raggiungimento di determinati scopi.

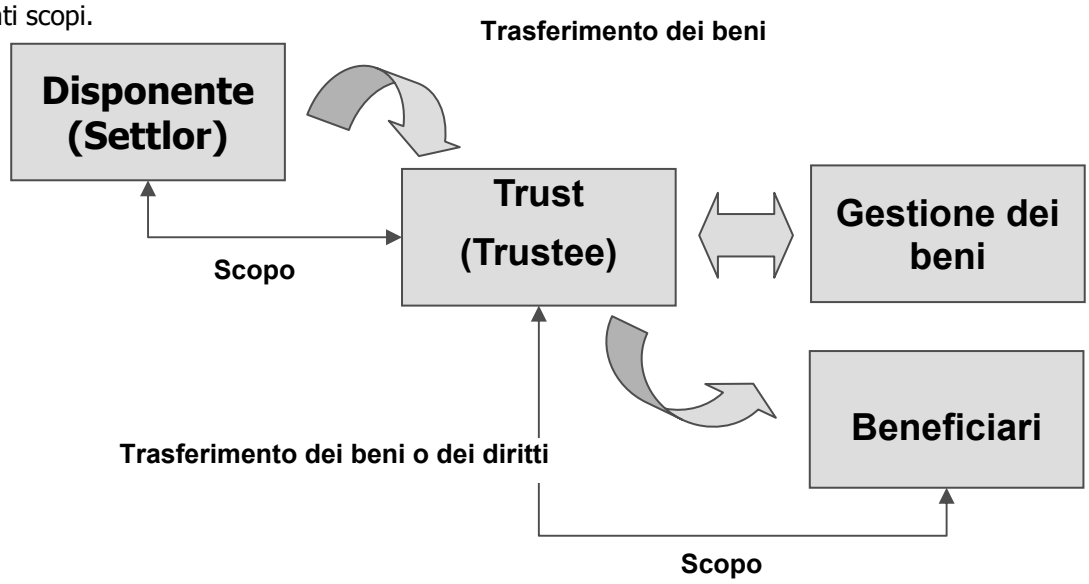

Il Trust prevede che il **disponente**, ossia il soggetto che istituisce il Trust per atto tra vivi o per causa di morte, mediante un atto volontario ed unilaterale, trasferisca al Trust beni o diritti di sua proprietà cosicché un altro soggetto, il **trustee**, ne acquisti la proprietà (pur mantenendoli distinti dal suo patrimonio personale), per amministrarli, secondo le istruzioni riportate nell'atto istitutivo, e per il raggiungimento degli scopi stabiliti in esso.

Il Trustee ha obbligazioni solo nei confronti dei **beneficiari**, ovvero i soggetti designati quali destinatari dei diritti, dei beni e dei redditi prodotti dal Trust.

Il Trust è uno strumento efficace e personalizzabile sull'esigenze degli individui, che permette di raggiungere molteplici finalità sia in **ambito personale**, in relazione all'amministrazione e alla protezione del patrimonio, sia nella **soluzione di vicende successorie**, sia nella protezione di soggetti deboli, sia anche **in ambito aziendale** -per realizzare più efficacemente il passaggio generazionale dell'impresa.

Naturalmente, con particolare riferimento all'ambito successorio, è bene ricordare che è necessario, prima di tutto, procedere ad una attenta analisi del rapporto tra questo istituto e le disposizioni del Codice Civile in materia di successioni, ovvero valutare se lo spossessamento patrimoniale operato dal disponente possa essere lesivo dei diritti che il Codice Civile riconosce ai legittimari. In altre parole, si potrà, senza problemi, istituire un Trust avente uno scopo successorio particolare, con la parte di patrimonio appartenente alla cosiddetta "porzione disponibile" dell'asse ereditario, designando come beneficiari solo alcune categorie particolari di eredi, giudicati, ad esempio, più deboli o bisognosi di maggior tutela rispetto agli altri eredi.

25. Finora non abbiamo mai parlato del caso in cui la successione coinvolga l'azienda di famiglia…

E' vero. Il tema della successione generazionale è stato oggetto di una recente riforma proprio a causa della sua delicatezza e delle difficoltà che porta con sé, sia in seno all'azienda, sia in capo ai nuovi titolari. Nella successione generazionale è assolutamente indispensabile un preliminare accordo tra tutti i familiari sulla ripartizione complessiva del patrimonio dell'imprenditore, poiché, nella maggior parte dei casi, è proprio l'azienda a rappresentare l'asset più importante, in termini di valore economico. Va precisato che fino a poco tempo fa, un eventuale accordo sulla ripartizione del patrimonio tra l'imprenditore e i suoi familiari costituiva, di fatto, un mero gentlemen agreement non potendo essere formalizzato e ricevere tutela giuridica a causa del divieto dei patti successori (di cui abbiamo appena parlato). Oggi, invece, una delle grandi novità è rappresentata proprio dai Patti di famiglia, con i quali il legislatore ha introdotto una deroga al divieto dei patti successori per l'ipotesi del passaggio generazionale dell'azienda. In questo senso è consentito all'imprenditore di pianificare il proprio passaggio generazionale stipulando un accordo con il quale viene attribuita l'azienda o le partecipazioni sociali ad uno o alcuni dei suoi familiari, obbligando però i beneficiari ad una compensazione patrimoniale in favore degli esclusi. Ovviamente la realizzazione di un passaggio generazionale richiede un'accurata fase di pianificazione, durante la quale devono essere studiati tutti i dettagli da tutti i punti di vista: familiare, economico-finanziario, fiscale, aziendale e dei rapporti con l'esterno, anche utilizzando più di uno strumento a disposizione tra quelli precedentemente esaminati.

Le domande

1. Comunione o separazione dei beni: cosa sono?	2
2. Mi pare di capire che i due regimi presentino delle differenze sostanziali. Mi può spiegare in che cosa consistono esattamente?	2
3. La scelta tra i due regimi comporta delle differenze anche in caso di morte di uno dei due coniugi?	3
4. Mi può fare un esempio concreto?	3
5. Ma al coniuge non spettano anche altri diritti?	4
6. Che cosa succede, però, se c'è un testamento?	4
7. E quindi torniamo alla mia domanda sul testamento…	4
8. Di legittima ho già sentito parlare…	5
9. Ma allora chi fa testamento che possibilità ha di destinare il suo patrimonio a chi vuole?	5
10. A quanto ammonta la quota disponibile?	5
11. Ma chi sono gli eredi? E questi soggetti cambiano a seconda del tipo di successione?	6
12. Mi potrebbe fare degli esempi concreti?	6
13. Quali beni concorrono a determinare il patrimonio ereditario?	7
14. Torniamo al punto: adesso che ho capito come funzionano le regole della successione mi può spiegare meglio come queste si combinano con il regime patrimoniale scelto dai coniugi?	7
15. Come al solito preferirei che mi facesse un esempio…	8
16. Che cosa succede se i coniugi sono separati? E se sono divorziati?	9
17. Come ci si regola, invece, se prima del decesso sono state fatte delle donazioni?	9
18. Che cosa succede se, quando viene opposta l'azione di riduzione, il donatario ha alienato il bene?	10
19. Esistono dei termini per opporre l'azione di riduzione?	10
20. Dal punto di vista fiscale, come vengono trattate successioni e donazioni?	10
21. Torniamo un attimo a parlare del testamento. Al di là delle eventuali irregolarità qualora non dovesse rispettare la quota di legittima, un testamento è sempre valido?	11
22. E che cosa succede invece, ammesso che sia possibile, se uno degli eredi volesse rinunciare alla sua parte di eredità?	12
23. Per diverse ragioni, tutela di minori o disabili, o anche semplice volontà del testatore, una persona potrebbe volere disporre dei suoi beni, vincolandone una parte. Si può fare, almeno in determinati casi?	13
24. Mi potrebbe fare un esempio?	13
25. Finora non abbiamo mai parlato del caso in cui la successione coinvolga l'azienda di famiglia...	15
Allegati	

Allegato

SUCCESSIONE LEGITTIMA - Senza testamento		
	Eredi	**Quota spettante**
In caso il coniuge sia ancora vivente	Coniuge (in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti)	Intera eredità
	Coniuge +	50% eredità + diritto abitazione
	Figlio unico (anche se viventi fratelli e ascendenti)	50% eredità
	Coniuge +	33,33% eredità +dir. abitazione
	2 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti)	66,66% in parti uguali
	Coniuge +	66,66% eredità +dir. abitazione
	Ascendente/i (senza figli e fratelli)	33,33% eredità in parti uguali
	Coniuge +	66,66% eredità +dir. abitazione
	1 o più fratelli (senza figli e ascendenti)	33,33% eredità in parti uguali
	Coniuge +	66,66% eredità +dir. abitazione
	Ascendente/i +	25% in parti uguali
	1 o più fratelli (senza figli)	8,33% in parti uguali

Allegato

SUCCESSIONE LEGITTIMA - Senza testamento		
	Eredi	**Quota spettante**
In assenza del coniuge	1 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti)	Intera eredità in parti uguali
	Ascendente/i (senza figli e fratelli)	Intera eredità
	1 o più fratelli (senza figli e ascendenti)	Intera eredità in parti uguali
	Ascendente/i +	50% eredità
	1 o più fratelli (senza figli)	50% eredità in parti uguali
	Altri parenti entro il 6° grado (se unici eredi)	Intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo

Allegato

SUCCESSIONE con testamento			
Eredi		**Quota di legittima**	**Quota disponibile**
In caso il coniuge sia ancora vivente	Coniuge (in mancanza di figli e senza ascendenti)	50% eredità + diritto abitazione	50% eredità
	Coniuge +	33,33% eredità + dir. abitazione	33,33% eredità
	Figlio unico (anche se viventi gli ascendenti)	33,33% eredità	
	Coniuge +	25% eredità + dir. abitazione	25% eredità
	2 o più figli (anche se viventi gli ascendenti)	50% eredità in parti uguali	
	Coniuge +	50% eredità + dir. abitazione	25% eredità
	Ascendente/i (senza figli)	25% eredità	
In assenza di coniuge	Figlio unico (anche se viventi gli ascendenti)	50% eredità	50% eredità
	2 o più figli (anche se viventi gli ascendenti)	66,66% eredità in parti uguali	33,33% eredità
	Ascendente/i (senza figli)	33,33% eredità	66,66% eredità
	Senza figli e ascendenti	Niente	Intera eredità